

Biglietto di Cancelleria TRIBUNALE DI AVEZZANO

16/ 28.10.13

N 202/14 R.G. Esecuzioni Immobiliari

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
PRONUNCIATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE FUORI UDENZA
- Artt. 487-176 e 186 c.p.c. -

Il Cancelliere del suddetto Ufficio

Comunica
al Signor

Dott. Lucio Ercolano Pozzo
Via Sella

[redacted] } c/o Cuccaferraro
[redacted] } immobiliare

Che il Giudice dell'esecuzione, Dott. Francesco Elefante in data 5.2.2013

ha pronunciato, nel procedimento di espropriazione forzata promosso da

Contro

[redacted] SPA
[redacted] A.1

ORDINANZA

Avezzano, li 05.2.2013

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Cancelliere

[redacted]

623

Es 202/111

NUOVA DELEGA AGGIORNATA AL 21.01.2013

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI AVEZZANO
CANCELLERIA ESECUZIONE IMMOBILIARI

Il G.E. Dott. Francesco Elefante

sentite le parti presenti all'odierna udienza;

rilevato che non vi sono opposizioni sull'istanza di vendita;

ritenuta l'opportunità di ricorrere alla delega delle operazioni di vendita dei beni oggetto del pignoramento;

considerato che per la migliore attuazione e gestione delle attività di cui agli artt. 591 bis c.p.c. è preferibile procedere alla nomina di un custode ex artt. 559 e 560 c.p.c.;

PQM

Dispone la vendita dei beni pignorati e delega il compimento delle relative operazioni al Notaio Dott. LUCCI TORINA Avv. TAQUACOLLO Dott. Comm. TAQUACOLLO nominando l'IVG di Avezzano Custode dei beni stessi. Le attività delegate e la custodia si svolgeranno secondo le seguenti direttive e quelle di cui all'allegato B.

1) La delega del professionista

1 a) i controlli preventivi

Il professionista provvederà ad effettuare un nuovo controllo in relazione alla proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione ipocatastale in atti o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente, provvedendo, se del caso, ad acquisire il certificato di stato civile del debitore al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c..

Il professionista rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione, sospendendo nelle more le operazioni di vendita, ove rilevi:

- 1) che i beni risultino di proprietà solo o anche di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto diverso da quello indicato nell'atto di pignoramento;
- 2) che vi siano creditori iscritti o sequestranti diversi da quelli ai quali è stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c..

1 b) Le operazioni di vendita

1.b.1) Il professionista si avvarrà per la determinazioni del valore dei beni pignorati della relazione di stima in atti.

OMISSA... 22/07/2009

- - 0115515 -

In caso di disaccordo il professionista invita le parti a chiedere al giudice di provvedere ex art 512 c.p.c.

3 Gli adempimenti della cancelleria e delle parti

A cura della Cancelleria va consegnato al professionista, cui la presente ordinanza sarà immediatamente comunicata con mezzo rapido e senza formalità, il fascicolo del giudizio contenente i seguenti atti: precetto, pignoramento, avviso notificato ai creditori iscritti dal creditore procedente ed ai comproprietari, interventi di altri creditori, relazione di stima, certificati catastali, il certificato di destinazione urbanistica, i certificati dei registri immobiliari (o l'eventuale relazione sostitutiva ex art. 567 c.p.c.). Il Professionista delegato, dunque, provvederà ad estrarre copia dei suddetti atti, con spese a carico della procedura, utilizzando esclusivamente le macchine fotocopiatrici presenti in Tribunale, non essendo infatti consentito per motivi di sicurezza portare gli originali degli atti al di fuori dell'Ufficio giudiziario.

Determina in € 1.500,00 l'ammontare che il creditore procedente deve anticipare al professionista e fissa il termine perentorio, agli effetti degli artt. 629 e 630 c.p.c., di giorni trenta da oggi per il versamento.

Dispone che, nel caso di omesso versamento nel termine del fondo spese, il professionista delegato informi il giudice nei dieci giorni successivi. Il mancato versamento senza giustificato motivo sarà inteso, infatti, come rinuncia all'istanza di vendita.

4 Rinnovo delega

In caso di esito negativo dell'incanto, previa eventuale autorizzazione alla costituzione di nuovo fondo spese, il professionista delegato curerà nuovi esperimenti d'asta, con le medesime modalità.

L'eventuale riduzione del prezzo base di un quarto dovrà essere, in ogni caso, autorizzata esclusivamente da questo giudice dell'esecuzione.

Al fine del prosieguo della procedura esecutiva rinvia all'udienza del 29/10/2013 su 4^{es} avvertendo sin d'ora il Professionista delegato che è necessaria la sua presenza, di persona o a mezzo di rappresentante, a tale udienza.

Il professionista, in esito all'aggiudicazione, rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla propria nota per competenze ai sensi del DM 313/1999 e rimborso spese, con allegazione della documentazione attestante queste ultime.

Avezzano li

05/2/2013

IL GIUDICE

Dott. Francesco Elefante

IL FUNZIONARIO
Cancelleria

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it